

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 marzo 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1999, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1998, n. 14 (Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1999, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1999, n. 36.

Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici . Pag. 5

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1999, n. 30.

Disciplina delle procedure espropriative per i consorzi di sviluppo industriale Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1999, n. 31.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1999, n. 32.

Legge regionale 8 maggio 1995, n. 24 modifiche ed integrazioni Pag. 9

LEGGE REGIONALE 27 settembre 1999, n. 33.

Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59» Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1999, n. 50.

Istituzione del «Leone del Veneto» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 52.

Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento e assegnazione di personale dei gruppi consiliari Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 53.

Funzioni amministrative concernenti l'Ente Fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 54.

Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 55.

Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà Pag. 22

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1999, n. 5.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1997 .. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 12-11/Leg.

Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1999, n. 14-13/Leg.

Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1999, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1998, n. 14 (Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 23 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 4 dell'allegato A alla legge regionale 14 aprile 1998, n. 14

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 dell'allegato A alla legge regionale 14 aprile 1998, n. 14 (Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis) è inserito il seguente:

«2-bis. Possono altresì aderire alla fondazione altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano perseguire le finalità proprie della fondazione stessa.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 7 dell'allegato A alla legge regionale n. 14/1998

1. Il comma 1 dell'art. 7 dell'allegato A alla legge regionale n. 14/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di parchi, riserve e aree naturali protette, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di parchi, riserve e aree naturali protette, o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse naturali, o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;

e) dal presidente della comunità montana Grand Paradis, o suo delegato;

f) dai sindaci dei comuni che hanno dato la loro adesione, o loro delegati;

g) dal presidente e dal direttore dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, qualora questo abbia dato la sua adesione, o loro delegati;

h) dai legali rappresentanti di enti pubblici o soggetti privati, qualora questi abbiano dato la loro adesione, o loro delegati.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 9 dell'allegato A alla legge regionale n. 14/1998

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 9 dell'allegato A alla legge regionale n. 14/1998 è sostituita dalla seguente:

«b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di parchi, riserve e aree naturali protette, o suo delegato, che presiede il comitato finché non sia nominato il direttore della fondazione o in caso di sua assenza.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 novembre 1999

VIÉRIN

(Omissis).

99R0962

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1999, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 23 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 15/1988 è inserito il seguente:

«5-bis. Entro il 31 dicembre 2004 devono essere utilizzati dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose elicotteri di «tecnologia silenziosa», a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) o di norme equivalenti.»

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/1988 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'assessorato competente per il turismo e approvata dalla giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/1988, è inserito il seguente:

«6-bis. La giunta regionale, acquisito il parere delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, può modificare l'allegato A.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15

1. L'art. 3 della legge regionale n. 15/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. L'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che entro il 31 dicembre 2002 devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione valdostana guide. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il concetto di «crociera silenziosa» quale modalità per il contenimento del rumore;

c) i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;

d) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8 alle ore 14. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7 alle ore 13.

4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, è effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

5. L'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente, individuate dalla struttura competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio.

6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attività di volo di cui all'art. 2, comma primo, nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 15 maggio. La giunta regionale può disporre deroghe all'arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

7. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma terzo, è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15

1. L'art. 6 della legge regionale n. 15/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Disposizioni sulla pubblicazione della legge). — 1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall'ENAV (Ente nazionale assistenza volo) anche sulle documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia (Pubblicazione per le informazioni aeronautiche), per l'informazione ai piloti.»

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 novembre 1999

VIÉRIN

(Omissis).

99R0963

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1999, n. 36.

Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 23 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge:

- a) regolamenta le produzioni agricole destinate all'alimentazione umana ottenute secondo il metodo di produzione biologica;
- b) disciplina l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), anche ai fini di tutela e di informazione dei consumatori;
- c) stabilisce le norme per la produzione, la preparazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico;
- d) disciplina la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e il controllo dei metodi di produzione biologica.

2. La Regione promuove la diffusione del metodo di produzione biologico allo scopo di:

- a) incentivare le tecniche peculiari dell'agricoltura regionale tese a valorizzare l'utilizzo dei biotipi autoctoni e l'impiego delle risorse locali rinnovabili;
- b) salvaguardare l'ambiente agricolo dall'inquinamento provocato dall'uso dei prodotti chimici di sintesi;
- c) soddisfare la domanda dei consumatori, che richiedono in modo sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici;
- d) tutelare e valorizzare il patrimonio genetico delle specie, delle razze animali e delle coltivazioni vegetali tipiche della Regione.

Art. 2.

Disposizioni per le produzioni biologiche

1. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1900/98, di seguito denominato regolamento (CEE) 2092/91.

Art. 3.

Definizioni

1. Si definisce agricoltura biologica l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento (CEE) 2092/91.

2. Si definisce azienda agricola biologica quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al regolamento (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Si definisce azienda agricola biologica mista quella che svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al regolamento (CEE) 2092/91, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con

metodo convenzionale. Altresì separati devono essere i luoghi di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti provenienti dagli appezzamenti con metodi di agricoltura biologica.

4. Si definisce azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione di cui agli allegati I e II al regolamento (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Si definisce azienda di trasformazione biologica l'azienda che trasforma, confeziona, etichetta con proprio marchio, conserva o comunque prepara i prodotti derivanti da colture condotte nel rispetto delle norme previste dal regolamento (CEE) 2092/91.

6. Si definisce operatore biologico la persona giuridica o fisica che svolge una o più delle seguenti operazioni: allevamento, produzione, preparazione ai fini della commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) 2092/91 e che risulta regolarmente iscritta nell'elenco regionale di cui all'art. 7, comma 1.

7. Si definisce preparatore la persona giuridica o fisica che, nell'esercizio della propria attività agricola, svolge le operazioni indicate dall'art. 4, comma 3, del regolamento (CEE) 2092/91 e utilizza anche prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica le cui produzioni sono già certificate.

8. Si definisce prodotto spontaneo da agricoltura biologica il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste, nei parchi e nelle aree agricole per le quali è possibile indicare le garanzie che soddisfino i parametri stabiliti dall'allegato I, punto 4, al regolamento (CEE) 2092/91.

Art. 4.

Funzioni della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica

1. La struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica, di seguito denominata struttura competente, esercita le seguenti funzioni:

- a) vigilanza sull'attività degli organismi di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, da esercitare presso le strutture degli organismi stessi presenti nella regione, nonché presso le aziende condotte dagli operatori biologici;
- b) tenuta dell'elenco degli operatori biologici;
- c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, dei produttori e dei trasformatori che operano o che intendono operare nell'agricoltura biologica;
- d) divulgazione di informazioni e notizie utili ai fini dell'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;
- e) informazioni ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso dei prodotti biologici;
- f) promozione dei prodotti biologici;
- g) invio alle competenti autorità di dati e di informazioni dalle stesse richiesti;
- h) predisposizione della modulistica necessaria ai fini dell'applicazione della presente legge e sostegno anche mediante supporti informatici.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), la struttura competente può stipulare convenzioni con enti pubblici, università, istituti, associazioni di produttori biologici e soggetti privati.

Art. 5.

Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati

1. La vigilanza di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), consiste nella verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV al decreto legislativo n. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati agenti sul territorio regionale. Rientra nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995.

2. La struttura competente svolge la vigilanza di cui al comma 1 sulla base di un programma annuale da essa predisposto. Il programma deve prevedere sopralluoghi presso le strutture organizzative

degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo di operatori biologici, iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 7, comma 1.

3. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti che gli organismi di controllo non sono più in possesso dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione, dispone, entro trenta giorni dall'accertamento, tempi e modalità affinché gli organismi di controllo mettano in atto i necessari correttivi.

4. Trascorsi i trenta giorni di cui al comma 3, la struttura competente valuta i risultati raggiunti e, se del caso, propone al Ministero per le politiche agricole la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 220/1995.

5. La struttura competente, congiuntamente al programma annuale, predispone un resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica

1. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 7, comma 1, devono:

- a) rispettare le norme del regolamento (CEE) 2092/91 in relazione alla specifica attività svolta;
- b) essere iscritti all'elenco degli operatori biologici;
- c) comunicare alla struttura competente e all'organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell'unità produttiva aziendale;
- d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici;
- e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;
- f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente;
- g) dimostrare all'organismo di controllo la conformità al regolamento (CEE) 2092/91 dei prodotti agricoli, trasformati e non trasformati, eventualmente utilizzati.

Art. 7.

Elenco regionale degli operatori biologici

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 220/1995, è istituito, presso la struttura competente, l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso nelle tre seguenti sezioni:

- a) produttori agricoli;
- b) preparatori;
- c) raccoglitori dei prodotti spontanei.

2. Gli operatori dell'agricoltura biologica che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CEE) 2092/91 devono notificare, alla struttura competente e all'organismo di controllo cui fanno riferimento, l'inizio delle loro attività ovvero il loro prosieguo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. La notifica, sottoscritta dall'operatore biologico, è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'operatore trasmette copia della notifica all'organismo di controllo cui fa riferimento.

4. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 2, l'organismo di controllo deve rilasciare alla struttura competente il parere di conformità, che attesta il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento (CEE) 2092/91.

5. L'iscrizione all'elenco è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

6. La struttura competente deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero per le politiche agricole, l'elenco regionale così come previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 220/1995.

7. L'elenco regionale degli operatori biologici di cui al comma 1 è pubblico ed è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Cancellazione dall'elenco

1. La struttura competente, su segnalazione dell'organismo di controllo, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici nei confronti dei quali sia stata accertata la perdita dei requisiti richiesti dal regolamento (CEE) 2092/91.

2. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco, l'operatore può presentare ricorso alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

3. I produttori biologici conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica, e i raccoglitori dei prodotti spontanei, dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare, trascorso un anno dall'emanazione del provvedimento di cancellazione, una nuova domanda come azienda agricola in conversione biologica.

4. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare, trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di cancellazione, nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione.

Art. 9.

Controlli

1. Gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 devono affidare l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo autorizzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 220/1995.

2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, indica i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) 2092/1991.

3. Gli organismi di controllo di cui al comma 1 devono trasmettere alla struttura competente le eventuali irregolarità riscontrate durante i controlli sugli operatori, le sanzioni applicate e, entro il 30 ottobre di ogni anno, il piano annuale di controllo. La struttura competente ha sessanta giorni per formulare osservazioni e approvare il piano con provvedimento dirigenziale.

4. La struttura competente può disporre ispezioni e controlli a campione di cui all'art. 5, comma 2. Di ciascuna visita effettuata è redatto circostanziato verbale.

5. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 7 devono consentire ai funzionari regionali incaricati delle ispezioni e dei controlli libero accesso all'azienda, agli impianti e alle documentazioni e al prelievamento di campioni, devono fornire le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.

Art. 10.

Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico

1. È istituita la commissione regionale per il settore agroalimentare biologico, di seguito denominata commissione, con i seguenti compiti:

- a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
- b) formulare proposte di modifica alle norme statali e regionali sull'agricoltura biologica;
- c) formulare proposte in merito alle attività di controllo e di certificazione;
- d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;
- e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore agroalimentare biologico.

Art. 11.

Composizione della commissione

1. Fanno parte della commissione:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) l'assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
 - c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica;
 - d) un rappresentante designato dalle associazioni che si occupano di agricoltura biologica presenti sul territorio della regione;
 - e) un rappresentante designato tra gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 7, comma 1;
 - f) un rappresentante designato dagli organismi di controllo presenti nel territorio della Regione;
 - g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.
2. I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura biologica.
3. La commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.
4. La commissione dura in carica cinque anni. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.
5. La partecipazione alla commissione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 12.

Interventi finanziari

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, la Regione riconosce agli operatori iscritti nelle sezioni dell'elenco regionale di cui all'art. 7 un contributo annuale per la durata di tre anni.
2. L'ammontare del contributo per ogni azienda non può superare l'ottanta per cento della spesa sostenuta fino ad un massimo di lire un milione (Euro 516,45).
3. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.

Art. 13.

Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 12, i soggetti interessati devono presentare domanda, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura competente, corredata di:
 - a) copia del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo;
 - b) copia della fattura quietanzata relativa alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo.
2. La struttura competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.
3. I contributi di cui all'art. 12 sono concessi dal dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per gli anni 2000 e 2001, la spesa annua di L. 10.000.000 (Euro 5164,57) e a decorrere dall'anno 2002 una spesa annua di Euro 5.200 (10.068.604).
2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo di nuova istituzione 42100 (Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica) del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 (Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative) del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.

Art. 15.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001, le seguenti variazioni annue:
 - a) in diminuzione:
 - capitolo 42360 «Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative» L. 10.000.000;
 - b) in aumento:
 - programma regionale 2.2.2.03.;
 - codificazione: 02 01 01 06 03 02 10 010;
 - capitolo 42100 - di nuova istituzione: «Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica» L. 10.000.000.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 novembre 1999

VIÉRIN

99R0964

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1999, n. 30.

Disciplina delle procedure espropriative per i consorzi di sviluppo industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° ottobre 1999)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, nelle more della approvazione di una disciplina organica di intervento in materia di consorzi di sviluppo industriale, da effettuare in attuazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, detta norme per il riordinamento delle funzioni amministrative e la disciplina dei poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità relativi agli interventi dei consorzi di sviluppo industriale.

Art. 2.

Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità

1. I programmi ed i progetti delle opere e delle infrastrutture approvati dai competenti organi dei consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Molise sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità cessano se i programmi ed i progetti approvati non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data della loro approvazione.

Art. 3.

Espropriazioni

1. Per le espropriazioni continua ad applicarsi la procedura già prevista dall'art. 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Per la determinazione delle indennità di espropriazione, da corrispondere ai proprietari, si applica la normativa di cui all'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 4.

Delega di funzioni

1. Le funzioni che, ai sensi del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, venivano esercitate dai prefetti sono delegate al presidente della provincia competente per territorio.

Art. 5.

Occupazioni temporanee di urgenza

1. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata, su richiesta del consorzio, con decreto del sindaco del comune nel cui territorio ricadono le opere pubbliche o di interesse pubblico da eseguire.

2. Per quanto non disciplinato dal presente articolo alla procedura di occupazione di urgenza delle aree di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, 22 ottobre 1971, n. 865, 3 gennaio 1978, n. 1, nonché nella legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 settembre 1999

VENEZIALE

99R0906

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1999, n. 31.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° ottobre 1999)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 7, comma 3 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, modificato dalla legge regionale 20 marzo 1992, n. 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tale periodo è ridotto da novanta a venti giorni qualora l'adozione riguardi la variante di piano paesistico ambientale di area vasta già approvato dal consiglio regionale».

Art. 2.

All'art. 7, comma 5 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, modificato dalla legge regionale 20 marzo 1992, n. 12 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Il termine di centottanta giorni è ridotto a sessanta giorni qualora si tratti di variante di piano paesistico ambientale di area vasta già approvato dal consiglio regionale. Trascorso inutilmente il termine fissato dal presente comma il comune provvede comunque a trasmettere gli atti con le modalità di cui al successivo comma 6 per consentire la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano paesistico ambientale di area vasta. Il comitato tecnico per la pianificazione paesistica dovrà comunque esprimersi sia su eventuali osservazioni, sia sull'eventuale parere espresso dal consiglio comunale, anche se formulati dopo la scadenza dei termini e sempre che le osservazioni o le determinazioni pervengano alla Regione in tempo utile e comunque prima dell'adozione del provvedimento della giunta regionale previsto dal successivo comma 7».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 settembre 1999

VENEZIALE

99R0907

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1999, n. 32.

Legge regionale 8 maggio 1995, n. 24, modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° ottobre 1999)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 10, comma 1 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24, dopo le parole «... una maggiore rilevanza sul piano occupazionale ...», aggiungere le parole «nonché quelli presentati da imprese insediate all'interno degli incubatori di impresa presenti nella Regione».

Art. 1-bis

1. All'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24, aggiungere il seguente comma:

«5. Possono essere ammesse ai benefici della presente legge anche quelle iniziative imprenditoriali, di nuova costituzione o preesistenti, che perseguano una fase di sviluppo all'interno del centro integrato per lo sviluppo e dell'imprenditorialità "Cisi Molise - S.p.a.", a condizione che la società: "Cisi Molise - S.p.a.", per i primi due esercizi, effettui controlli sullo svolgimento effettivo delle attività di sviluppo, così come indicate nel piano di impresa, relazionando semestralmente alla Regione Molise sulle risultanze di detti controlli».

Art. 2.

1. All'art. 12, comma 2 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24, dopo le parole «... nel piano annuale per l'occupazione ...», aggiungere le parole: «per quelle insediate all'interno degli incubatori d'impresa presenti nella Regione, nonché».

Art. 3.

1. All'art. 13, comma 2 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24, aggiungere la lettera «d) alla predisposizione di una relazione sui risultati conseguiti dai soggetti beneficiari nello svolgimento della loro attività e sulle proposte di soluzione per il superamento di eventuali problematiche emerse».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24, inserire il seguente articolo:

«Art. 18-bis. — 1. Per la partecipazione, da parte della Regione Molise, al capitale sociale della società per azioni: "Cisi Molise" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 500 milioni che graverà sul cap. n. 12300 del bilancio regionale, che presenta sufficiente disponibilità.

2. La giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la assunzione della partecipazione di cui al comma 1, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) la Regione può assumere e mantenere nella società di cui al comma 1 una partecipazione azionaria non superiore al 49%;

b) dovrà essere assicurata alla Regione una rappresentanza nella predetta società, nel rispetto dell'art. 6, lettera g) dello statuto della Regione Molise».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 settembre 1999

VENEZIALE

99R0908

LEGGE REGIONALE 27 settembre 1999, n. 33.

Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° ottobre 1999)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE

«Con l'occasione il Governo ha preso atto dell'impegno preso dall'assessore regionale al commercio con nota n. 17076 del 20 settembre u.s., ad adottare entro e non oltre il prossimo 31 ottobre, l'atto di individuazione degli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, al fine di non procrastinare ulteriormente il divieto all'apertura»

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**PRINCIPI E CRITERI GENERALI****Art. 1.**

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Regione Molise.

2. La disciplina del commercio si ispira alle seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà di impresa, la libera circolazione delle merci;

b) la realizzazione di una rete distributiva regionale efficiente ed integrata con gli altri comparti del terziario;

c) la compatibilità degli insediamenti commerciali di più ampia dimensione con le esigenze di razionalizzazione della rete commerciale e di riqualificazione del tessuto urbano

d) la riqualificazione e salvaguardia dei servizi commerciali nelle aree urbane, rurali e montane con particolare riguardo alle piccole imprese;

e) la rivitalizzazione e valorizzazione dei centri storici.

f) la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

g) la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento ed al servizio di prossimità.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale valgono le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 2.

Zone ad alta vocazione commerciale

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti zone ad alta vocazione commerciale:

a) la zona comprendente i comuni di Campobasso, Baranello, Busso, Femizzano, Campodipietra, Matrice, Mirabello Sannitico, Oratino, Ripalimosani, Toro e Vinchiaturo;

b) la zona comprendente i comuni di Bojano, Campochiaro e San Polo Matese;

c) la zona comprendente i comuni di Isernia, Macchia d'Isernia, Pesche, Pettoranello del Molise e Sant'Agapito;

d) la zona comprendente i comuni di Venafro e Pozzilli;

e) la zona comprendente i comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni.

TITOLO II

COMPITI DEI COMUNI E DELLA REGIONE IN MATERIA DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 3.

Compiti dei comuni

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998:

a) predispongono un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale anche al fine del conferimento dei dati all'osservatorio regionale previsto dall'art. 18;

b) provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti di polizia locale alle disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione limitatamente all'adempimento previsto alla lettera b) dello stesso comma, provvede in via sostitutiva, tramite commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998.

3. Nell'adeguare gli strumenti urbanistici i comuni suddividono il proprio territorio in aree o zone commerciali omogenee, in relazione alle quali prevedono la localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita privilegiando i seguenti obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale:

a) riduzione o prevenzione della congestione delle aree centrali urbane;

b) sviluppo sociale ed economico delle zone urbane periferiche;

c) corretta integrazione della rete commerciale con il sistema infrastrutturale, con particolare riguardo alle esigenze dell'accessibilità pedonale e veicolare nonché della sicurezza della circolazione stradale.

4. I comuni, altresì, individuano i siti e le zone di particolare interesse artistico, storico e naturale, nonché, in generale, gli elementi di decoro e di arredo urbano, in relazione ai quali stabiliscono i vincoli cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali.

5. L'adeguamento dello strumento urbanistico di cui al comma 1, lettera b), è adottato previa consultazione delle associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

6. I comuni disciplinano la procedura di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita prevedendo la contestualità del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

Art. 4.

Compiti della Regione

1. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, è di competenza della giunta regionale approvare gli atti comunali di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 3.

2. L'approvazione viene deliberata entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di adozione delle modifiche allo strumento urbanistico. Decorso inutilmente il termine, l'atto si intende approvato.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto in caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. L'atto si intende approvato decorsi trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti.

4. Con successiva legge regionale di riordino, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le funzioni delle province concernenti la pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/1990, nonché i rapporti tra i diversi livelli di pianificazione con particolare riferimento alla programmazione della rete commerciale.

5. Annualmente, la giunta regionale, tenuto conto dei dati e delle valutazioni fornite dall'osservatorio di cui all'art. 18, sentite le associazioni degli enti locali, individua, per ciascuna delle aree sovramunicipali indicate nell'allegato A, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, nel rispetto del principio della libera concorrenza e sulla base di congrui criteri di compatibilità con l'assetto del territorio e delle infrastrutture nonché con la popolazione residente e fluttuante. In fase di prima applicazione, la predetta individuazione ha luogo entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE

Art. 5.

Compatibilità territoriale delle medie strutture di vendita

1. Le medie strutture di vendita si ripartiscono, ai fini della presente legge, in medie strutture alimentari o miste e medie strutture non alimentari.

2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, le medie strutture, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non hanno superficie di vendita superiore a 600 mq.

3. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3, possono ripartire la classificazione delle medie strutture di vendita alimentari o miste e delle medie strutture di vendita non alimentari in due rispettive categorie dimensionali, entro i limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998, ai fini della localizzazione delle stesse sul territorio comunale.

4. Il limite dimensionale di cui al comma 2 può essere derogato per esercizi commerciali, che, per la natura delle merci trattate, quali veicoli a motore, arredamento, elettrodomestici, macchine agricole e da cantiere ed altre, necessitano di ampi spazi espositivi.

5. Il medesimo limite può altresì essere derogato nei territori dei comuni compresi nelle zone ad alta vocazione commerciale nonché, in generale, per esercizi da attivarsi in siti ubicati a distanza inferiore, in linea d'aria, ad un chilometro dall'accesso a strade di interesse regionale o di comunicazione interregionale, comprese le autostrade, o da strade di ingresso all'area urbana di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

6. Nell'adeguare i propri strumenti urbanistici, i comuni individuano i requisiti minimi per l'apertura, l'ampliamento di superficie, l'ampliamento dei settori merceologici ed il trasferimento delle medie strutture di vendita, conformemente alle finalità di cui all'art. 1, comma 2 e agli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, della presente legge.

7. Nei centri storici non può essere consentita l'apertura di medie strutture aventi superficie di vendita superiore a mq 400.

Art. 6.

Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita si ripartiscono, ai fini della presente legge, in grandi strutture alimentari o miste e grandi strutture non alimentari.

2. Le grandi strutture di vendita possono essere autorizzate esclusivamente nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni, con popolazione inferiore, compresi nelle zone ad alta vocazione commerciale di cui all'art. 2.

3. I comuni possono stabilire che le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq 5.000 siano realizzate esclusivamente nella forma di centro commerciale e a condizione che la superficie di vendita occupata da esercizi di vicinato e da medie strutture risulti pari ad almeno il 50% della superficie totale.

4. Le grandi strutture non possono insediarsi nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

5. Il vincolo di cui al comma 2 può essere derogato per le strutture da allocarsi in siti ubicati a distanza inferiore, in linea d'aria, ad un chilometro dall'accesso a strade di interesse regionale o di comunicazione interregionale, comprese le autostrade, o da strade di accesso all'area urbana di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. In ogni caso le deroghe sono ammissibili solo per siti ubicati ad almeno un chilometro dal perimetro di qualsiasi centro edificato.

6. Le aree in cui è consentito autorizzare l'apertura di grandi strutture di vendita sono preventivamente individuate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3 e devono essere servite da infrastrutture viarie atte a consentire il raggiungimento e l'accesso, da parte dei consumatori, in condizioni di agevolezza e di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare.

Art. 7.

Compatibilità funzionale delle grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione devono prevedere, nel progetto da allegare all'istanza, i seguenti servizi minimi da realizzare all'interno o in adiacenza alla struttura commerciale:

a) servizi igienici a disposizione della clientela nel rapporto di uno per ogni 2.000 mq di superficie di vendita con il minimo di un servizio;

b) almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap;

c) ingressi, passaggi, rampe ed altri elementi strutturali e di servizio adeguati alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

d) servizio di pagamento bancomat e carte di credito;

e) pubblico esercizio di somministrazione di bevande.

2. Le grandi strutture comunque devono essere dotate di parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura stabilita dall'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

3. I comuni possono rilasciare le autorizzazioni, licenze e permessi comunali attinenti ai servizi minimi di cui ai precedenti commi anche in deroga ai propri strumenti di programmazione o a disposizioni regionali limitative.

Art. 8.

Attività commerciali e artigianali nei centri storici

1. Per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, i comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3, favoriscono la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale.

2. È individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera a) dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni:

a) prevedono adeguate opere di urbanizzazione nonché misure concernenti la realizzazione di parcheggi nelle aree prossime al centro storico;

b) predispongono soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;

c) individuano nel centro storico aree da destinare a mostre mercato di prodotti artistici, artigianali e di interesse culturale, collezionistico e amatoriale e di fiori e piante;

d) individuano nel centro storico aree nelle quali non è consentito l'insediamento di medie strutture di vendita;

e) predispongono interventi di arredo urbano atti a promuovere l'area del centro antico quale luogo di incontro e di aggregazione sociale;

f) stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.

4. Gli interventi che i comuni predispongono in attuazione delle previsioni dagli stessi adottate ai sensi dei commi 1 e 2 sono finanziati dalla Regione nella misura del 40% della spesa massima ammissibile di lire 200 milioni per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di lire 100 milioni per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

5. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, la giunta regionale adotta un piano di assegnazione dei contributi previsti al comma 4 sulla base dei criteri di priorità predeterminati dal consiglio regionale, delle domande pervenute dai comuni e previo parere di una apposita commissione tecnica composta da due dirigenti regionali ed un esperto esterno in urbanistica.

6. I comuni possono esonerare gli esercizi di vicinato ubicati nel centro storico dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva, infrasettimanale e notturna e possono regolamentare in maniera più ampia gli orari di vendita in deroga alle disposizioni generali.

7. Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato nel centro storico per evitare pregiudizio alla realizzazione di programmi di qualificazione urbanistico-commerciale, finalizzati ad infrastrutture e servizi, già adottati in relazione o nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 3, o comunque vigenti.

Art. 9.

Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani

1. Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998, nei comuni, nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nei comuni appartenenti a comunità montane, è data facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, quali i servizi di telefax e collegamento Internet, di sportello turistico, di biglietteria ed altri.

2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti preferibilmente in base a convenzioni con soggetti pubblici o privati, secondo condizioni generali che vengono preventivamente concordate con le comunità montane o con le province per i territori non montani. A tal fine i predetti enti assumono le necessarie iniziative, anche individuando altre cate-

gorie di servizi e formulando proposte ai relativi gestori, e, al contempo, propongono ai comuni le misure di agevolazione tributaria nei termini previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998.

**TITOLO IV
CONDIZIONI E PROCEDURE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 10.

Condizioni per l'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento delle medie strutture di vendita e relative priorità

1. I comuni rilasciano le autorizzazioni per l'apertura, l'accorpamento, il trasferimento, l'ampliamento merceologico o di superficie di medie strutture di vendita sulla base dei criteri fissati nello strumento urbanistico e dei criteri di cui alla presente legge, nonché di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita è dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) che l'operazione avvenga per concentrazione o accorpamento di servizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per generi di largo e generale consumo;

b) che non siano superati i limiti dimensionali fissati dai comuni e dalla presente legge;

c) che la domanda sia accompagnata da dichiarazione d'impegno, concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, all'integrale reimpiego del personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpate.

3. Due o più domande di autorizzazione all'apertura di medie strutture si intendono concorrenti quando risultano inviate al comune entro trenta giorni dal ricevimento della prima.

4. Tra più domande concorrenti hanno priorità quelle che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di almeno due medie strutture preesistenti, ciascuna in attività da almeno tre anni, e sempre che concorrano le seguenti condizioni:

a) la somma delle superficie di vendita cui si rinuncia deve essere almeno pari all'80% della superficie della nuova struttura;

b) la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione, concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, di impegno all'integrale reimpiego del personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpate.

5. Per gli esercizi appartenenti al settore non alimentare, è riconosciuta priorità alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 13. In caso di società, il requisito si accerta in relazione al legale rappresentante.

6. Il requisito di cui al comma 4 ha prevalenza su quello di cui al comma 5.

7. A parità di requisiti tra domande concorrenti, è riconosciuta preferenza alla domanda con la quale sono prospettate migliori soluzioni di compatibilità funzionale, urbanistica ed ambientale, fermo restando il rispetto delle condizioni minimali previste dallo strumento urbanistico, ovvero la presenza stabile di ulteriori servizi al consumatore.

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la presentazione delle domande di autorizzazione all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di medie strutture è sospesa fino a quando non sia efficace la variazione dello strumento urbanistico di cui all'art. 3.

Art. 11.

Condizioni per l'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita e relative priorità

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali e comunali;

b) sussistenza dei requisiti di compatibilità territoriale dell'insediamento di cui al precedente art. 6;

c) sussistenza delle caratteristiche qualitative minime di cui al precedente art. 7;

d) verifica di ogni altra condizione richiesta dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 114/1998.

2. Agli effetti del presente articolo per apertura di una grande struttura di vendita si intende:

a) la realizzazione di una nuova struttura che non abbia alcun collegamento con altre già esistenti;

b) l'ampliamento di una media struttura di vendita oltre i valori massimi previsti dal decreto legislativo n. 114/1998;

c) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in una grande struttura di vendita;

d) la rilocalizzazione in altro comune di una grande struttura di vendita con cessazione di attività e rinuncia e contestuale consegna dell'autorizzazione;

e) il trasferimento di una grande struttura nell'ambito territoriale dello stesso comune.

3. Due o più domande di autorizzazione all'apertura di grande struttura si intendono concorrenti quando insistono sullo stesso territorio comunale, sulla stessa zona ad alta vocazione commerciale o comunque su territori di comuni tra loro distanti non più di 30 chilometri per via stradale e che risultano inviate al comune di competenza entro trenta giorni dal ricevimento della prima.

4. Tra più domande concorrenti per l'apertura di grandi strutture di vendita hanno priorità quelle che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di almeno due medie o grandi strutture, ciascuna in attività da almeno tre anni, e sempre che concorrano le seguenti condizioni:

a) la somma delle superfici di vendita cui si rinuncia deve essere almeno pari all'80% della superficie della nuova struttura

b) la domanda deve essere accompagnata da dichiarazione di impegno, concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, all'integrale reimpiego del personale.

5. Per gli esercizi appartenenti al settore non alimentare costituisce requisito di priorità la domanda di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 13. In caso di società il requisito si accerta in relazione al legale rappresentante.

6. Il requisito di cui al comma 4 ha prevalenza su quello di cui al comma 5.

7. A parità di requisiti tra domande concorrenti è riconosciuta preferenza alla domanda con la quale sono prospettate migliori soluzioni di compatibilità funzionale, urbanistica ed ambientale, fermo restando il rispetto delle condizioni minimali previste dallo strumento urbanistico, ovvero la presenza stabile di ulteriori servizi al consumatore.

8. L'autorizzazione all'ampliamento delle grandi strutture di vendita è dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) che avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 per generi di largo e generale consumo, sempre che gli esercizi accorpati provengano dallo stesso comune o dalla stessa zona ad alta vocazione commerciale;

b) che la domanda sia accompagnata da dichiarazione d'impegno, concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, all'integrale reimpiego del personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare;

c) che non vengano superati i limiti dimensionali previsti dalla presente legge e dagli strumenti urbanistici.

9. Sino alla pubblicazione dell'atto con cui la Giunta regionale individua gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita ai sensi del comma 5 dell'art. 4, e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere autorizzate nuove grandi strutture oltre il limite di mq. 15.000 complessivi di superficie di vendita per ciascuna delle aree sovracomunali indicate nell'allegato «A».

10. Fatto salvo quanto disposto dal comma 8, la presentazione delle domande di autorizzazione all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di grandi strutture è sospesa fino a quando non sia efficace la variazione dello strumento urbanistico di cui all'art. 3.

Art. 12.

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita

1. Le domande di apertura, ampliamento o trasferimento di grandi strutture di vendita sono presentate al comune competente per territorio corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione minima:

a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e la valutazione dell'accessibilità pedonale e veicolare;

b) progetto di massima dell'intervento comprendente pianta e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici della destinazione d'uso dei locali, delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;

c) dichiarazione del richiedente con indicazione del numero presunto degli addetti;

d) documenti atti a dimostrare l'esistenza di titoli di priorità e di preferenza ai sensi dell'art. 11;

e) per le strutture con superficie di vendita superiore a 5.000 mq, uno studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente in relazione al presumibile bacino d'utenza.

2. I comuni, nel regolamentare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 6, possono prevedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 1.

3. Il comune, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, ne informa la Regione, la provincia di appartenenza, i comuni contermini e quelli da esso distanti non oltre 30 km. per via stradale e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante pubblico avviso.

4. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda, il comune indice la conferenza di servizi prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 fissandone la data di svolgimento per giorno non antecedente il trentesimo successivo a quello di indizione.

5. Alla conferenza sono invitati, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini e dei comuni appartenenti alla stessa zona ad alta vocazione commerciale, nonché delle organizzazioni dei consu-

matori e delle imprese del commercio più rappresentative in ambito provinciale e della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

6. Ove il sito individuato nella domanda per l'insediamento della grande struttura di vendita sia distante, per via stradale, non più di 30 km. dal territorio di altra Regione confinante, la conferenza di servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere, non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fissando a tale scopo un termine, decorso il quale si prescinde dall'acquisizione del parere stesso.

7. Il comune, in sede di svolgimento della conferenza, conferisce tutte le acquisizioni istruttorie raccolte nella precedente fase procedimentale con particolare riguardo alle osservazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Decorsi 120 giorni dalla data dell'atto di convocazione della conferenza di servizi, la domanda si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

TITOLO V

QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO

Art. 13.

Formazione ed aggiornamento professionale

1. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio non alimentare, ai fini di cui agli articoli 10, comma 5, e 11 comma 5, della presente legge, è riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o materie equipollenti o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto professionale per il commercio o equiparato. L'adeguata qualificazione professionale è riconosciuta anche a coloro che abbiano operato per almeno due anni, nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda per la quale si intende far valere la priorità, in un esercizio commerciale all'ingrosso o al dettaglio con qualifica di titolare, institore o dipendente con mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione.

2. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale, di cui al comma 5, lettera a) dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, nonché dei corsi di aggiornamento previsti dal comma 9 dello stesso articolo, sono definite con provvedimento della giunta regionale adottato, previo concerto con le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni amministrative relative alla gestione dei corsi sono delegate alle province che le esercitano in attuazione delle indicazioni impartite dalla Regione nell'ambito dei programmi di formazione professionale. I corsi sono effettuati tramite rapporti convenzionali che le province instaurano con le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative in ambito provinciale e gli enti dalle stesse costituiti.

3. Nei modi previsti dal comma 2 vengono parimenti disciplinati ed effettuati i corsi di formazione professionale che costituiscono titolo di priorità ai sensi dei precedenti articoli 10, comma 5, e 11, comma 5.

4. Per la gestione delle attività formative di cui al presente articolo, vengono trasferite annualmente alle province apposite risorse finanziarie sulla base della programmazione regionale in materia di formazione professionale. La quota pari al 3% del trasferimento annuale è utilizzata dalle province a copertura forfettaria dei costi organizzativi.

TITOLO VI ORARI DI VENDITA

Art. 14.

Disposizioni particolari

1. Fermo restando quanto previsto per i centri storici dall'art. 8 della presente legge, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono disciplinati ai sensi del titolo IV del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Gli esercenti possono fruire delle facoltà di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998:

a) nel comune di Capracotta, nel comune di San Massimo e nei comuni rientranti nel Parco Nazionale d'Abruzzo, per l'intero anno;

b) nel comune di Termoli e nelle zone di Campomarino, Petacchio e Montenero di Bisaccia, dal 1° giugno al 30 settembre.

3. La giunta regionale con proprio provvedimento può estendere la facoltà di cui al comma 2 ad altri territori, o parti di territori, comunali.

TITOLO VII VENDITE STRAORDINARIE

Art. 15.

Vendite di liquidazione

3. Le vendite di liquidazione, come definite dal comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, possono svolgersi in ogni periodo dell'anno secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per durata non superiore a 30 giorni nei casi di trasferimento dell'azienda, di trasformazione o rinnovo dei locali e per durata non superiore a 60 giorni nei casi di cessazione d'attività e cessione d'azienda.

3. L'esercente che intende effettuare la vendita di liquidazione ne dà comunicazione, mediante lettera raccomandata, al comune competente non meno di 5 giorni prima, specificando l'ubicazione dei locali di effettuazione della vendita, i motivi della liquidazione, la data di inizio e la durata, nonché gli articoli oggetto della vendita con le relative percentuali di sconto minime e massime.

4. Presso il luogo di vendita l'esercente è tenuto ad esibire, su richiesta dell'autorità comunale, la seguente documentazione:

a) in caso di cessazione di attività o di trasferimento d'azienda in altri locali, copia della preventiva comunicazione inviata al comune;

b) in caso di cessione di azienda, copia del relativo atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.

c) in caso di trasformazione o di rinnovo dei locali, la concessione o autorizzazione edilizia.

5. È vietata l'effettuazione delle vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

6. Dall'inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle poste in liquidazione, siano esse acquistate o concesse ad altro titolo, anche in conto deposito.

Art. 16.

Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione, come definite dal comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, possono svolgersi dal 15 gennaio al 28 febbraio per la stagione invernale e dal 15 luglio al 14 settembre per la stagione estiva.

2. I periodi di cui al comma 1 possono essere modificati con provvedimento della giunta regionale, sulla base delle osservazioni fornite dall'osservatorio regionale del commercio previsto dall'art. 18.

Art. 17.

Disposizioni comuni

1. Le merci oggetto della vendita straordinaria devono essere individuabili in modo chiaro ed inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

2. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono indicare il tipo di vendita straordinaria, la data di inizio e la durata di vendita, nonché gli estremi della comunicazione inviata al comune. Nel caso di vendita di liquidazione la motivazione deve essere indicata utilizzando lo stesso carattere e dimensione tipografica del termine «liquidazione».

3. L'operatore commerciale dovrà essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa a:

a) qualità e composizione merceologica;

b) marca o griffe della merce e quantità ove richiesta;

c) sconti o ribassi dichiarati.

4. Fatte salve le vendite giudiziarie, nella pubblicità sono vietati l'uso della dizione «vendita fallimentare» ed ogni riferimento al fallimento e ad altre procedure concorsuali, a procedure esecutive e simili, anche come termine di paragone.

5. Durante il periodo di vendita straordinaria, i prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti dei compratori senza limitazioni di quantità fino all'esaurimento delle scorte, che, nell'eventualità, deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita. Durante la vendita straordinaria, è fatto obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.

Tali indicazioni devono essere di dimensioni ben visibili.

TITOLO VIII ORGANISMI DI MONITORAGGIO E DI ASSISTENZA

Art. 18.

Osservatorio regionale del commercio

1. È istituito l'osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete commerciale della Regione;

b) valutazione dell'impatto degli insediamenti commerciali sulla rete di vendita, sul territorio ed ambiente, nonché sugli interessi dei consumatori;

c) prefigurazione di direttrici di sviluppo, anche per aree territoriali omogenee, della rete commerciale, con particolare riguardo alle dinamiche occupazionali;

d) studio e valutazione dei fenomeni emergenti dal settore.

2. L'osservatorio è presieduto dal direttore generale regionale competente per il commercio ed è così composto:

a) i rappresentanti delle province;

b) i rappresentanti dei comuni capoluogo di provincia;

c) un rappresentante per ciascuna Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

d) i rappresentanti regionali dell'ANCI, dell'UPI e della UNCEM;

e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali delle imprese del commercio operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante per ciascuna organizzazione nazionale dei consumatori operante sul territorio regionale;

g) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori del commercio operante sul territorio regionale.

3. I compiti di segreteria sono svolti a cura della competente struttura organizzativa regionale.

4. L'Osservatorio regionale del commercio opera sotto il coordinamento dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

5. L'Osservatorio acquisisce i dati occorrenti per l'espletamento delle proprie funzioni oltre che dai comuni, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente legge, dall'Unione delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura del Molise, con la quale la giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula apposita convenzione.

6. Annualmente l'Osservatorio pubblica un rapporto sullo stato e le prospettive di sviluppo del commercio nella regione. Il rapporto è trasmesso alla giunta regionale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il primo anno il rapporto è trasmesso, anche ai fini di cui all'art. 4, comma 5, entro 6 mesi dalla data di insediamento.

7. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal presidente della giunta regionale. L'organismo è rinnovato entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. Ulteriori disposizioni sul funzionamento dell'Osservatorio sono adottate con provvedimento della giunta regionale.

8. La costituzione dell'Osservatorio ha luogo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Centri di assistenza tecnica

1. I centri di assistenza tecnica previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998 possono essere costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio, maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, nonché dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.

2. Ai fini del presente articolo si considerano maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni imprenditoriali che al contempo aderiscono ad una confederazione nazionale, sono presenti con proprie strutture operative in almeno due comuni del territorio provinciale e contano almeno duecento associati nell'ambito della provincia.

3. In caso di iniziativa consortile i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti da almeno una delle associazioni consorziate.

4. I centri svolgono a favore delle imprese commerciali le attività previste dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998.

5. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza allo scopo di facilitare i propri rapporti con le imprese utenti.

6. I centri sono autorizzati dal direttore generale regionale competente per il commercio secondo modalità che vengono definite con proprio provvedimento dalla giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I centri autorizzati ai sensi del comma 6 vengono contestualmente iscritti in apposito albo regionale tenuto dalla direzione generale regionale competente per il commercio.

8. L'iscrizione all'albo di cui al comma 7 costituisce presupposto per l'accesso ai finanziamenti previsti dai successivi commi.

9. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui, nei limiti di L. 20.000.000 per ciascun centro, anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

10. Criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 9 sono determinati dalla giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui al comma 6.

TITOLO IX

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 20.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo valgono le definizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Per mostra mercato si intende un mercato, aperto anche alla partecipazione di soggetti che non esercitano l'attività commerciale e caratterizzato da particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, l'usato, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, gli oggetti da collezionismo, i prodotti di artigianato, i fiori e le piante, gli animali.

Art. 21.

Termine per l'adozione della regolamentazione comunale

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con apposita deliberazione, adottano le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998. Decorso, inutilmente il termine provvede la Regione tramite commissario *ad acta*.

2. I provvedimenti comunali sono adottati previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio - maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno i comuni inviano alla Regione la situazione relativa ai loro mercati e fiere con l'indicazione della denominazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, degli assegnatari dei posteggi, la durata, degli orari di apertura e chiusura.

4. La Regione costituisce il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione, elenca, in ordine cronologico e per comune, i mercati e le fiere con i seguenti dati:

- a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
- b) denominazione;
- c) data di svolgimento;
- d) settori merceologici;
- e) orario di apertura;
- f) numero complessivo di posteggi.

Art. 22.

Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi

1. Con i provvedimenti di cui all'art. 21 i comuni stabiliscono:

- a) l'ampiezza e la localizzazione delle aree mercatali;
- b) la periodicità dei singoli mercati e il calendario delle fiere;
- c) il numero dei posteggi per ciascuna area con le relative superfici e le modalità di assegnazione;
- d) i posteggi riservati ai produttori agricoli ed i relativi criteri di assegnazione;
- e) il numero e la localizzazione dei posteggi non ricompresi in aree mercatali.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree e dei posteggi di cui al comma 1 i comuni si attengono ai seguenti criteri ed obiettivi:

a) esame delle condizioni di ubicazione e d'assetto dei propri mercati anche in relazione all'obbligo di dotare le aree mercatali di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie;

b) riqualificazione della situazione esistente;

c) localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori;

d) considerazione della densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;

e) preferenza per le zone urbane periferiche e le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento turistico stagionale;

f) progressiva riallocazione dei mercati posti sulla strada o che congestionano il traffico o comunque intralciano la viabilità cittadina;

g) ammodernamento delle strutture esistenti per assicurare un migliore servizio ai consumatori e migliori condizioni per gli operatori;

h) preferibile allocazione dei mercati giornalieri a prevalenza alimentare in aree a servizio dei quartieri periferici al fine di ridurre la mobilità dei residenti e creare una rete di mercati rionali;

i) localizzazione dei posteggi non ricompresi in aree mercatali in funzione della compatibilità con la rete commerciale e con il contesto architettonico, urbanistico, artistico e storico, limitandone opportunamente le destinazioni merceologiche.

3. I comuni determinano le tipologie dei posteggi dislocandoli secondo criteri di ordine merceologico ed in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, in osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte.

4. Nelle aree che per dimensioni, morfologia ed accessibilità lo consentono, i posteggi, o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

Art. 23.

Individuazione, soppressione e spostamento dei mercati

1. I comuni possono istituire nuovi mercati e sopprimere, trasferire o spostare di sede, ampliare o ridurre quelli esistenti.

2. I comuni contestualmente all'istituzione, al trasferimento, allo spostamento temporaneo, all'ampliamento ed alla riduzione dei mercati deliberano anche le modalità di funzionamento degli stessi.

3. La soppressione o riduzione di mercati, anche temporanea, può essere disposta dai comuni a causa della caduta sistematica della domanda, della esigua presenza degli operatori o per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

4. Lo spostamento temporaneo di mercati, in altra sede o ad altro giorno, può essere disposto dai comuni per motivi di viabilità e traffico, per motivi legati a problemi igienico-sanitari, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

5. I comuni, a seguito dello spostamento o del trasferimento parziale del mercato in altra sede, assegnano i posteggi agli operatori titolari di concessione attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

a) numero di presenze;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

6. Gli operatori che, a seguito di soppressione o riduzione di mercati, perdono la concessione del posteggio, concorrono all'assegnazione di posteggi disponibili nello stesso comune, secondo i criteri di cui al comma 5, avvalendosi del numero delle presenze nel mercato soppresso o ridotto.

7. I comuni possono istituire mercati, anche temporanei o stagionali, destinati a merceologie esclusive al fine di valorizzare la commercializzazione di prodotti che sono espressione rilevante dell'economia locale o possono diventarlo.

8. I comuni possono altresì prevedere lo svolgimento di mostre mercato, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, in aree preventivamente individuate, anche tenendo conto dell'esigenza di animazione o rivitalizzazione di zone urbane periferiche.

Art. 24.

Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad esercitare su posteggio

1. I comuni, entro il 15 gennaio di ogni anno, pubblicano l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, gli interessati inoltrano le istanze di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998. Non sono ritenute ammissibili le istanze fatte pervenire prima del 16 gennaio.

3. La domanda di autorizzazione e concessione di posteggio deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata al competente ufficio del comune sede del posteggio e deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni concernenti:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;

b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

c) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione del posteggio per il quale si chiede la concessione;

d) il settore o i settori merceologici;

e) il non possesso di altra concessione di posteggio nello stesso mercato, salvo il caso di trasferimento di attività già presente sul mercato.

4. I comuni, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, redigono la graduatoria e rilasciano le autorizzazioni.

Nella determinazione della graduatoria i comuni osservano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) trasferimento da parte del titolare, dell'attività nell'ambito dello stesso mercato;

b) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

c) maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito dello stesso mercato;

d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese

e) certificato invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette.

6. I posteggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno per trasferimento del titolare vengono dati in concessione utilizzando la stessa graduatoria.

7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a rilasciare le autorizzazioni per i posteggi già oggetto di concessione in forma definitiva o in forma precaria ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 4.

8. Le autorizzazioni di cui al comma 7 hanno comunque precedenza su quelle rilasciate ai sensi dei comuni da 1 a 6.

Art. 25.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante

1. La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998 deve essere presentata al competente ufficio del comune di residenza dell'interessate ovvero ove ha sede legale la società e deve contenere, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni concernenti:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
- c) il settore o i settori merceologici.

2. I procedimenti autorizzatori attivati da istanze presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1997, n. 4 sono conclusi ai sensi della presente legge.

Art. 26.

Subentro e reinstestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra purché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Il trasferimento d'azienda per atto tra vivi viene documentato da atto pubblico di cessione o da preliminare di vendita registrato.

3. Nel caso di operatori per concessione la reinstestazione è effettuata dal comune sede del posteggio previa comunicazione del reinstestario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

4. Nel caso di operatori itineranti l'autorizzazione è reinstestata dal comune di residenza del subentrante.

5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga sino a sei mesi in caso di comprovata necessità.

7. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dai commi precedenti.

Art. 27.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione per una delle cause di cui al comma 4 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/1998 è disposta dal sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Le cause della revoca, opportunamente accertate dall'amministrazione comunale, vengono contestate al titolare dell'autorizzazione con l'indicazione di un termine, non superiore a 30 giorni, per la formulazione delle controdeduzioni.

3. La sospensione disposta ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/1998 viene annotata a margine dell'autorizzazione e comunicata al sindaco che l'ha rilasciata.

Art. 28.

Norme particolari sull'esercizio dell'attività

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante e il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, possono sostare

nello stesso punto per un'ora e successivamente spostarsi di almeno 500 metri. Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati per il tempo e nei modi previsti dal regolamento comunale.

2. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo di requisiti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è titolare di più posteggi nello stesso mercato e alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche. Qualora l'area in concessione sia costituita da un box o chiosco-locale, o su di essa si trovino strutture o attrezzature di proprietà del titolare della concessione fissate stabilmente al suolo, non può essere assegnata temporaneamente.

5. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, secondo i criteri previsti dalle disposizioni vigenti. La registrazione delle presenze sul mercato viene effettuata entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, annotando cognome e nome dell'operatore e tipo di autorizzazione amministrativa.

Art. 29.

Fiere

1. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, in quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente articolo. Il comune può stabilire che tali aree, in tutto o in parte, siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

2. Nell'assegnazione dei posteggi nelle fiere sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) certificata invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette;
- d) ulteriori criteri che possono essere individuati dal comune nell'apposito regolamento.

3. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato il titolo.

4. La concessione del posteggio ha durata limitata ai giorni della fiera.

5. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo raccomandata o presentate al comune sede della fiera sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.

6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

7. La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro l'orario stabilito dal regolamento annotando nome e cognome dell'operatore e tipo di autorizzazione amministrativa.

8. Con l'entrata in vigore della presente legge i comuni sono obbligati a tenere il registro delle presenze effettive nelle fiere.

9. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, entro l'orario previsto dal regolamento comunale, procedendo in primo luogo allo scorrimento della graduatoria tra gli operatori iscritti presenti. Esaurita la graduatoria, si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente rimasti liberi.

10. Agli operatori che non hanno inoltrato domanda, ma presenti nella giornata della fiera, i posteggi rimasti liberi, una volta scorsa la graduatoria, vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 30.

Regolamento dei mercati e delle fiere

1. Per ogni mercato o fiera, il comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adotta il regolamento.

2 Il regolamento dispone in ordine a:

- a) la tipologia del mercato o della fiera;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) l'articolazione del mercato compresa l'eventuale suddivisione delle stesse in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi eventualmente liberi o comunque non assegnati;
- g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
- h) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
- i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- l) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari;
- k) le sanzioni da applicarsi nelle ipotesi di infrazione ai regolamenti comunali;
- l) le modalità di esercizio della vigilanza;
- m) i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge n. 59/1963, agli artigiani e ai mestieranti di cui all'art. 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Copia in forma ufficiale del regolamento è messa a disposizione degli operatori nei giorni di svolgimento del mercato o della fiera.

Art. 31.

Orari

1. Il sindaco, nello stabilire gli orari in materia di commercio su aree pubbliche, si attiene ai seguenti indirizzi e prescrizioni:

- a) i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;
- b) possono essere stabilite limitazioni nei casi e per periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
- c) agli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche può essere consentito di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato o fiera;
- d) sono vietati i mercati domenicali di nuova istituzione;

e) il divieto di cui alla precedente lettera non si applica all'istituzione di nuove fiere e mercati stagionali nei periodi di deroga all'obbligo di chiusura domenicale;

f) i mercati che, all'entrata in vigore della presente legge, si effettuano nel giorno di domenica o festivo possono essere fatti salvi mediante provvedimento espresso dell'organo comunale competente;

g) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, il 1° maggio e il 25 aprile. I mercati che già coincidono con le festività predette possono essere anticipati con ordinanza del sindaco;

h) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 114/1998.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 32.

Esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per uffici;
- i) auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) materiale per l'edilizia;
- k) legnami.

3. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 33.

Disposizioni abrogative

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 18 marzo 1997, n. 4;
- b) la legge regionale 11 agosto 1989, n. 10;
- c) le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 40, che risultano in contrasto o incompatibili con il decreto legislativo n. 114/1998 o con la presente legge.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 8 si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con le leggi approvative dei bilanci regionali per gli esercizi finanziari 2000/2001.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 18 e 19 della presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 1999 in L. 265.000.000 si fa fronte con i fondi iscritti nel capitolo di spesa

n. 55400 del bilancio regionale. Nello stato di previsione della spesa nella sezione n. 5 - rubrica n. 14 - settore n. 1 viene iscritto il seguente nuovo capitolo:

Capitolo n. 49795. Oneri per il finanziamento degli interventi previsti dagli artt. 18 e 19 - Osservatorio regionale del Commercio e Centri di assistenza tecnica - con una dotazione di competenza e di cassa di L. 265.000.000, con prelievo di pari importo dalla competenza e dalla cassa del capitolo n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999, «Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso» (spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo).

Art. 35.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 settembre 1999

VENEZIALE

(*Omissis*).

99R0909

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1999, n. 50.

Istituzione del «Leone del Veneto».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 26 novembre 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito il «Leone del Veneto», quale riconoscimento destinato a cittadini veneti o persone di origine veneta che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, dell'impresa, della finanza, nel disimpegno di pubbliche cariche, e di attività svolte ai fini sociali e umanitari, nonché nello svolgimento di attività professionale o lavorativa.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, è attribuito inoltre per esaltare particolari rapporti di collaborazione tra la Regione e istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri ed è conferito a rappresentanti di tali istituzioni, enti ed organismi.

Art. 2.

Conferimento del riconoscimento

1. Il riconoscimento è conferito dal presidente del consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza.

2. Nell'ambito della legislatura possono essere conferiti fino a dieci riconoscimenti.

Art. 3.

Medaglia

1. Il riconoscimento di cui all'art. 1 consiste in una medaglia in oro del peso di circa 25 g, riprodotte sul diritto il leone alato di San Marco, così come appare nello stemma della Regione, recante il Vangelo con l'anteriore destro, coda sollevata e aureola; sulla legenda circolare è riportata la scritta «Consiglio regionale del Veneto». Sul rovescio della medaglia è riprodotta la configurazione del territorio regionale, con evidenziati la pianura, il mare e i monti; sulla legenda circolare è riportata la scritta «Regione del Veneto».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 30 milioni per l'anno 1999, si fa fronte nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo 20 denominato «Spese di rappresentanza, manifestazioni e celebrazioni pubbliche» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

2. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 23 novembre 1999

GALAN

99R0965

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 21 dicembre 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

1. L'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 è così sostituito:

«Art. 15 (*Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato*). — 1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) da dodici imprenditori artigiani individuati fra gli iscritti da almeno tre anni all'albo provinciale degli imprenditori artigiani, designati dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale,

in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

b) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria, individuati dalla giunta regionale in una rosa di nominativi proposti dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;

d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

e) dal direttore dell'istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il presidente della commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani, e il vicepresidente.

3. La commissione dura in carica cinque anni.

4. La designazione dei componenti di cui alle lettere a) e c) deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Questa, successivamente, trasmette le designazioni di cui al comma 1 al dirigente regionale competente per la nomina. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive. In quest'ultimo caso per tutta la durata ordinaria della commissione il componente decaduto non può essere redesignato.

7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale competente che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

1. Ai commi 2 e 8 dell'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 come da ultimo modificato dall'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, le parole «Presidente della giunta regionale» sono sostituite con le parole «dirigente della competente struttura regionale».

Art. 3.

Norma transitoria

1. La scadenza delle commissioni provinciali per l'artigianato e della commissione regionale per l'artigianato, come prevista dall'art. 54 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo delle commissioni stesse secondo le modalità della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il Titolo III della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 dicembre 1999

GALAN

00R0094

LEGGI REGIONALI 16 dicembre 1999, n. 52.

Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento e assegnazione di personale del gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, e si applicano le disposizioni di cui al primo comma del medesimo art. 3.

Art. 2.

Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consiliare misto

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le speciali disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, applicandosi le restanti disposizioni dell'art. 178 medesimo.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 dicembre 1999

GALAN

00R0095

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 53.

Funzioni amministrative concernenti l'Ente Fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ente Fiera di Verona

1. In attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», le funzioni amministrative relative all'Ente Fiera di Verona, già riconosciuto con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge.

2. Il Commissario straordinario dell'Ente Fiera di Verona nominato dalla giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, d'intesa con il Comune di Verona e acquisiti i pareri dei soci fondatori e benemeriti, ad adeguare lo statuto dell'Ente.

3. Lo statuto dell'Ente Fiera di Verona, adeguato ai sensi del comma 2, determina la durata degli organi dell'Ente medesimo.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera di Verona è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti iscritti all'albo dei revisori dei conti.

5. La giunta regionale, con le modalità definite dallo statuto, designa il Presidente e i membri ordinari e supplenti dei revisori dei conti.

6. Il Presidente della giunta regionale, acquisite le designazioni, nomina con decreto il Collegio dei revisori dei conti.

7. Il Presidente dell'Ente nominato dal Presidente della giunta regionale, d'intesa con il sindaco del comune di Verona.

8. L'attività di vigilanza sull'Ente Fiera di Verona è esercitata dalla giunta regionale, d'intesa con il Comune di Verona.

9. Agli organi dell'Ente Fiera di Verona non si applica l'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 dicembre 1999

GALAN

00R0096

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 54.

Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto promuove l'acquisizione e l'utilizzo da parte degli enti locali di beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa.

Art. 2.

Prelazione della Regione

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può esercitare sui beni di cui all'art. 1 il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale, individuando altresì gli enti e le modalità di utilizzo dei beni medesimi.

Art. 3.

Contributi

1. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all'art. 1 ubicati nel loro territorio presentano al presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso e il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi finalizzati ad ottenere il pieno utilizzo dell'immobile.

2. La giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio. Inoltre, individua annualmente, entro la medesima data, le priorità per l'erogazione dei medesimi contributi, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni.

Art. 4.

Finanziamento regionale

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti:

a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto degli immobili di cui all'art. 1;

b) un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di sistemazione volte al riutilizzo degli immobili di cui all'art. 1.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del bene e fino ad un massimo di lire 500 milioni.

3. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera b) sono concesse per importi non superiori al trenta per cento della spesa per la sistemazione degli immobili, di cui all'art. 1 e comunque fino ad un massimo di lire 300 milioni.

4. Gli enti locali beneficiari dei contributi regionali di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti ad applicare, in una parte evidente dell'immobile, una targa in pietra, raffigurante lo stemma della Regione Veneto, con l'indicazione dell'anno in cui hanno ricevuto il contributo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo di lire 1.000 milioni accantonati nella partita n. 15 del capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento» per l'anno 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) n. 44022 denominato «Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa», con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza;

b) n. 44024 denominato «Fondo di rotazione per opere di sistemazione di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa», con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 è determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 dicembre 1999

GALAN

00R0097

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 55.

Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 110 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

Capo II

PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE

Art. 2.

Intiative culturali di informazione

1. La Regione promuove e sostiene:

a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione dei diritti umani e della cultura di pace;

b) il premio annuale denominato «Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli», a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo;

c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione con il compito di curare:

1) la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi, documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani, della cultura della pace, diritti umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

2) il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative nonché dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

3) il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione dei materiali multimediali;

d) l'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'attività dei soggetti impegnati, in progetti di cooperazione decentrata e alle iniziative promosse dalle organizzazioni internazionali;

e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e tutela delle identità culturali, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

f) la formazione e l'informazione per i giovani che prestano servizio civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 3.

Programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace

1. La programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata con il programma triennale approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'art. 12.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce:

- gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio;
- i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani;
- i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

Art. 4.

Piano annuale di attuazione

1. Sulla base del programma triennale di cui all'art. 3 la giunta regionale, sentito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace, approva il piano annuale di attuazione.

2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all'art. 2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.

Capo III

COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO
E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 5.

Progetti di cooperazione decentrata

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall'aiuto umanitario.

2. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti:

1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;

2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi *in loco* o in Veneto;

d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di:

a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1;

b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;

c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1.

4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d'origine.

Art. 6.

Soggetti promotori e destinatari

1. La Regione riconosce e sostiene, quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le università, le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono prioritariamente alle popolazioni dei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.

3. I Paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano annuale degli interventi di cui all'art. 11.

Art. 7.

Rapporti con lo Stato e l'Unione europea

1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e, in conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano, propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero degli affari esteri e dell'Unione europea anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 8.

Interventi di solidarietà internazionale

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico.

2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla giunta regionale, la regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale. A tal fine è autorizzato l'adeguamento dello stanziamento necessario nel bilancio di previsione con decreto del dirigente regionale della struttura regionale competente.

Art. 9.

Tipologie di intervento

1. Gli interventi regionali di solidarietà internazionale consistono in:

a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile ed all'infanzia;

b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto;

c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto;

d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali;

e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1;

f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.

Art. 10.

*Programma degli interventi di cooperazione decentrata
allo sviluppo e di solidarietà internazionale*

1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale viene realizzata con programma triennale approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 14.

2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato al Ministero degli affari esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:

a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio;

- b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

4. In sede di approvazione del programma triennale la giunta regionale sottopone al consiglio regionale la relazione di puntuale verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalità di cui all'art. 1.

Art. 11.

Piano annuale di attuazione

1. Sulla base del programma triennale la giunta regionale, sentito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo, predispone ed approva il piano annuale di attuazione, all'interno del quale può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma triennale.

2. Il piano annuale:

a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare;

b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo;

c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art. 9.

3. La giunta regionale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta alla commissione consiliare competente.

4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero degli affari esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 12.

Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace

1. È istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;

c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);

e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati d'intesa dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla giunta regionale, operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno tre anni che prevedono nell'atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e della cultura di pace, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare;

f) il direttore dell'archivio di cui all'art. 2, lettera c), o da un suo delegato;

g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del presidente della giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 13.

Compiti del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace di cui al Capo II della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi anche della consulenza tecnico-scientifica della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 17 e 19.

Art. 14.

Comitato per la cooperazione allo sviluppo

1. È istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;

c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI);

e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto;

f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto;

g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli affari esteri, scelti dalla giunta regionale;

h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla giunta regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo;

i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9;

l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del presidente della giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 15.

Compiti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo

1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui al Capo III della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 16.

Funzionamento dei comitati

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l'intera legislatura.

2. Per la validità delle riunioni dei comitati è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e a partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del corrispondente componente effettivo.

4. Le deliberazioni dei comitati sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

5. Ai componenti dei comitati spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, già istituita con la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto della medesima.

2. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 18.

Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. La Regione aderisce all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per contribuire all'attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto medesimo.

3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell'Osservatorio per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 19.

Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia)

1. La Regione Veneto partecipa alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, ai sensi dell'art. 3 dello statuto della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione mette a disposizione la sede per le riunioni a Venezia della Commissione e contribuisce all'organizzazione delle stesse.

3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 20.

Conferenza regionale, manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo e promozione del commercio equo e solidale

1. La giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.

2. Nell'ambito della conferenza, la giunta regionale promuove:

a) una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo;

b) una manifestazione denominata la giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico per promuovere la vendita dei prodotti, provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione il consiglio regionale approva i programmi triennali previsti dagli articoli 3 e 10 entro il 31 dicembre 2000. Nelle more dell'approvazione dei programmi la giunta regionale è autorizzata ad approvare i piani annuali di cui agli articoli 4 e 11. Il piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale è inviato al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

2. Alla nomina dei componenti dei comitati di cui agli articoli 12 e 14 si provvede con decreto del presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato permanente per la pace di cui all'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 rimane in carica fino all'insediamento del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'art. 12.

4. In fase di prima applicazione i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 12 e lettera h) del comma 2 dell'art. 14 sono scelti dalla giunta regionale.

Art. 22.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate:

- a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18;
- b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.

2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, quantificati in lire 1.500 (millecinquecento) milioni per l'anno 2000 si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dalla partita n. 10 del capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 del bilancio pluriennale 1999-2001. Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 2000, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) cap. n. 70013, denominato «Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo», con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza per l'anno 2000;

b) cap. n. 70017, denominato «Interventi regionali in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace» con lo stanziamento di lire 350 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.

Parimenti, al già istituito capitolo n. 70016, denominato «Fondo per interventi di solidarietà internazionale», viene assegnato uno stanziamento di lire 150 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 dicembre 1999

GALAN

00R0098

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Trento)****LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1999, n. 5.****Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1997.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 16 novembre 1999)**(Omissis).*

99R0956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 12-11/Leg.**Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 30 novembre 1999)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, così come sostituito dall'art. 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6926 di data 14 ottobre 1999;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento».

Art. 1.**Finalità**

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è presupposto per l'attribuzione a tutte le scuole della personalità giuridica e della piena autonomia, volte alla realizzazione di condizioni organizzative e didattiche di stabilità, di efficacia e di efficienza al fine di agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione e lo sviluppo culturale della comunità.

2. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali per i circoli didattici e per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado è perseguito sulla base di parametri dimensionali e requisiti ottimali finalizzati in particolare:

a) a consentire un efficace esercizio dell'autonomia attraverso la stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche sulla base anche delle previsioni degli andamenti della scolarità;

b) ad offrire una pluralità di scelte didattiche e formative articolate sul territorio in grado di soddisfare le esigenze della comunità locale e di agevolare l'esercizio del diritto allo studio, tenendo conto delle esigenze sociali, ambientali, culturali e delle minoranze linguistiche locali;

c) a permettere l'impostazione di una programmazione territoriale diffusa ed autonoma dell'offerta scolastica che privilegi il rapporto scuola/territorio;

d) a favorire il rapporto tra istituzioni scolastiche autonome, scuole materne, enti e centri di formazione professionale, università ed altre agenzie formative, comprese quelle private, con l'obiettivo dell'utilizzo ottimale e dell'integrazione delle diverse risorse formative;

e) ad assicurare alle istituzioni scolastiche autonome la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali ed associazioni operanti nel territorio; ciò al fine di un più efficace rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche, comprese quelle non statali, e territorio, affinché, nel rispetto della reciproca autonomia, si possano elaborare strategie unitarie di sviluppo anche in un più ampio contesto di patti territoriali fra vari soggetti pubblici e privati;

f) a promuovere un sistema formativo coordinato, in previsione anche del complessivo processo di riorganizzazione del sistema scolastico;

g) a conseguire obiettivi didattico pedagogici integrati mediante l'inserimento dei giovani in una comunità idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione ed attraverso la concreta realizzazione, anche sotto il profilo organizzativo, dei principi di efficacia, efficienza e di sussidiarietà;

h) a garantire un utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie delle istituzioni scolastiche e della provincia in rapporto alle effettive necessità ed alle complessive risorse disponibili.

Art. 2.**Ambiti territoriali e parametri**

1. La piena autonomia e la personalità giuridica è riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma del comma 6 del presente articolo, degli ambiti territoriali di ampiezza differenziata a secondo del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico amministrativa.

2. Per ambito territoriale si intende un'area nella quale sono localizzate strutture o servizi scolastici e relativo bacino di utenza, in grado di sostenere efficacemente una o più istituzioni scolastiche autonome. Per ogni ordine e grado di scuola sono individuati ambiti territoriali differenziati tenendo conto dei seguenti criteri;

a) per la scuola primaria e secondaria di primo grado l'ambito territoriale è costituito normalmente da un territorio coincidente con un'area comunale, sovracomunale o subcomunale in relazione al numero delle scuole esistenti;

b) per gli istituti secondari di secondo grado le zone sono normalmente di dimensione comprensoriale o di valle ed estese fino ad un unico ambito provinciale per gli indirizzi di studio non diffusi.

Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali va altresì tenuto conto della eventuale collaborazione degli enti locali interessati a gestire efficacemente i servizi scolastici di competenza.

3. Ai fini del conseguimento della piena autonomia e della personalità giuridica le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono definite secondo i seguenti parametri dimensionali e requisiti:

a) per l'acquisizione o mantenimento della personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile, compreso fra le 400 e le 900 unità;

b) per ogni istituzione scolastica la dimensione ottimale è definita tenendo in considerazione le caratteristiche dei relativi ambiti territoriali e in relazione alla complessità della gestione ed organizzazione didattica, con riguardo anche alla pluralità di ordini e gradi di scuole esistenti nella medesima istituzione.

4. Possibili deroghe ai parametri minimi predefiniti possono essere operate in presenza di minoranze etnico linguistiche o di particolari condizioni di isolamento territoriale nonché in presenza di altipiani sede di integrate comunità sociali; deroghe ai parametri massimi possono avvenire in aree ad alta densità demografica ed elevata frequenza scolastica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

5. Il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche si realizza, di norma, attraverso interventi di unificazione fra diverse sedi scolastiche; sono possibili unificazioni in senso orizzontale fra scuole dello stesso ordine e grado o in senso verticale con la costituzione di istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio. Nelle aree ove sia individuabile un bacino di utenza unitario fra scuola elementare e media vengono di norma costituiti istituti comprensivi di scuola elementare e media; in zone particolarmente isolate o con presenza di minoranze linguistiche possono essere costituiti istituti comprensivi di ogni ordine e grado. La provincia favorisce altresì, in territori coincidenti con un'intera valle o comprensorio, la costituzione di istituti secondari di secondo grado comprensivi di diversi ordini, tipologie ed indirizzi di scuola anche allo scopo di meglio coordinare l'offerta scolastica.

6. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica definisce gli ambiti territoriali di cui al presente articolo, le specifiche modalità applicative rispettive ai parametri dimensionali e le relative deroghe.

Art. 3.

Quadro provinciale dell'offerta scolastica

1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica è adottato dalla giunta provinciale per una migliore distribuzione ed organizzazione territoriale delle istituzioni scolastiche ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale.

2. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina gli ulteriori interventi di razionalizzazione della rete scolastica quali l'istituzione, soppressione, accorpamento, trasformazione delle scuole, istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio in relazione alle effettive necessità didattiche ed organizzative ed alla consistenza numerica delle scuole interessate.

3. Per l'adozione del quadro provinciale dell'offerta scolastica la provincia provvede previa consultazione del consiglio scolastico provinciale e, attraverso una conferenza provinciale o più conferenze territoriali individuate con provvedimento della giunta provinciale, invitando un rappresentante per ogni comune, comprensorio e istituzioni scolastiche interessati.

Art. 4.

Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia

1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina modalità per la verifica del raggiungimento del dimensionamento ottimale e per la decorrenza dell'attribuzione della personalità giuridica e piena autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Il dirigente del servizio istruzione e assistenza scolastica della provincia adotta, in attuazione del quadro provinciale dell'offerta scolastica, i provvedimenti conseguenti, compresi quelli del riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.

Art. 5.

Osservatorio della rete scolastica

1. La giunta provinciale cura il coordinamento integrato degli interventi di programmazione della intera rete scolastica, comprensiva delle scuole materne e della formazione professionale, in vista anche del complessivo riordino dei cicli scolastici anche in raccordo con gli ambiti finalizzati al finanziamento di opere di edilizia scolastica che saranno eventualmente individuati. Per una più efficace programmazione degli interventi del quadro provinciale dell'offerta scolastica è istituito dalla giunta provinciale un osservatorio della rete scolastica per le scuole autonome e con personalità giuridica, avente i seguenti compiti:

a) proporre ipotesi e modelli di pianificazione della rete scolastica provinciale per migliorare la distribuzione della popolazione scolastica sul territorio e per favorire un più efficace impegno alle risorse umane, strumentali ed organizzative delle istituzioni scolastiche;

b) aggiornare ed elaborare i dati a supporto della programmazione dell'offerta scolastica e predisporre i relativi atti di pianificazione;

c) analizzare le condizioni per il coordinamento di tutti gli interventi di pianificazione dell'intera rete scolastica con gli altri strumenti di programmazione generale della provincia, tenuto conto anche di quelli degli enti locali interessati, nell'ambito di una compiuta realizzazione dei patti territoriali.

Art. 6.

Organici personale scolastico

1. In relazione alla programmazione della rete scolastica, la giunta provinciale, ai sensi delle leggi provinciali 8 settembre 1997, n. 13 e 23 febbraio 1998, n. 3, individua i criteri per la determinazione degli organici del personale scolastico, finalizzati alla definizione dell'organico funzionale di circolo o di istituto che sia a supporto della completa realizzazione dell'autonomia scolastica.

2. In conseguenza della determinazione e attribuzione dell'organico di circolo e di istituto i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata provinciale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 18 ottobre 1999

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 6

99R0958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1999, n. 14-13/Leg.

Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 23 novembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 in virtù del quale il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», ed in particolare l'art. 57;

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», approvato con D.P.G.P. n. 16-69/Leg. di data 17 novembre 1992;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 6918 di data 8 ottobre 1999 recante ad oggetto: «Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»;

Decreta:

Di emanare la modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 ottobre 1999

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 12

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA».

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'art. 32-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg., introdotto con decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg., il termine: «1° ottobre 1999» è sostituito dal seguente: «31 dicembre 1999».

99R0958

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gallioi (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIA
Via del Corso, 32
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gott, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Ralola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ NOLA
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengarolo, 60
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Magglione, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 8
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. riordimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brlantea, 78
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italla, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A.
- ◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italla, 229

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU,
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italla, 132-134
- ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallati, 225
- ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Casco Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italla, 81

TOSCANA

- ◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 0 9 0 0 0 *

L. 3.000